SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero del tesoro

95A5910

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 giugno 1994, n. 776.

Regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/384 CEE del 10 giugno 1985, n. 85/614 CEE del 20 dicembre 1985 e n. 86/17 CEE del 27 gennaio 1986, concernenti il riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, elaborato in conformità ai criteri di delega della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art. 12 che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'emanazione di ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo e al registro degli architetti;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

Vista la nota n. 2118/93/U.L./V.3 del 19 novembre 1993, con la quale è stato inviato il presente schema di regolamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

NORME SUL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

Art. 1.

Comunicazione del mancato riconoscimento all'Ordine degli architetti

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, di seguito denominato decreto legislativo, il provvedimento relativo al mancato riconoscimento del diploma, del certificato o del titolo viene trasmesso da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'Ordine degli architetti competente per territorio, al quale era stata trasmessa in precedenza dal Ministero stesso copia della domanda dell'interessato.

Capo II

NORME SUL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 2.

Iscrizione all'albo degli architetti

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo degli architetti, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso di un titolo riconosciuto che li abilita all'esercizio in Italia dell'attività nel settore dell'architettura, presentano all'Ordine degli architetti, nella cui circoscrizione intendono stabilirsi, domanda redatta in lingua italiana e in carta da bollo, corredata dai documenti in bollo indicati negli articoli successivi.

Art. 3.

Iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento

1. Coloro nei cui confronti sia intervenuto il decreto di riconoscimento del titolo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, presentano, con la domanda di iscrizione, soltanto il certificato di residenza o una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il proprio domicilio in Italia, qualora la presentazione della domanda avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato del decreto di riconoscimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, la domanda deve essere corredata anche del certificato, attestato o dichiarazione solenne di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del dreto legislativo e del certificato di cittadinanza.

Art. 4.

Iscrizione sulla base di titolo riconosciuto in via transitoria

1. Coloro i quali siano in possesso di un diploma, certificato o titolo riconosciuto in via transitoria, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo, presentano, con la domanda di iscrizione, i seguenti documenti:

a) il titolo medesimo in originale o in copia autenticata;

b) il certificato, attestato o dichiarazione solenne di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo;

c) il certificato di cittadinanza;

d) il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva attestante il proprio domicilio in Italia.

2. Nel caso di fondato dubbio sull'autenticità del titolo presentato, o nel caso che l'Ordine venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale che potrebbero avere conseguenze sulla ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, il Consiglio dell'Ordine chiede informazioni al riguardo, per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza del pofessionista.

Art. 5.

Iscrizione all'albo delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, di cui all'art. 6 del decreto legislativo, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 4, il provvedimento, in originale o in copia autenticata, dell'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, con il quale l'interessato è stato autorizzato a servirsi del titolo di architetto, ovvero un certificato rilasciato dalla medesima autorità dal quale risultino gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della disposizione legislativa in forza della quale il provvedimento stesso è stato emanato.

Capo III

NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 6.

Istituzione dei registri delle prestazioni di servizi

1. Presso gli ordini provinciali degli architetti e presso il Consiglio nazionale degli architetti sono istituiti i registri delle prestazioni di servizi nei quali sono iscritti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che effettuano in Italia prestazioni professionali secondo le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo.

Art. 7.

Iscrizione nel registro

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, in occasione della prima prestazione di servizi, da parte dell'interessato è presentata domanda, redatta in lingua italiana e in carta da bollo, all'Ordine degli architetti nella cui circoscrizione sarà svolta la prestazione. Alla domanda sono allegati:

a) un attestato comprovante il possesso dei requisiti che lo abilitano alla professione di architetto;

b) un certificato, di data non anteriore a dodici mesi, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza dal quale risulti che l'interessato esercita legalmente l'attività nel settore dell'architettura nello Stato medesimo;

c) una dichiarazione relativa alla prestazione da effettuare, nella quale deve indicare la natura e la presumibile durata dell'attività da svolgere e la eventuale sede temporanea in cui sarà svolta.

2. Per essere ammesso alle prestazioni dei servizi successive alla prima, nella circoscrizione dell'ordine provinciale nel cui registro è iscritto, l'interessato deve presentare all'ordine medesimo la dichiarazione preliminare di cui alla lettera *c)* del comma 1. Il Consiglio dell'Ordine, qualora venga a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti, rilevanti ai fini dell'ammissione all'esercizio della professione o della libera prestazione dei servizi, ne informa al riguardo, per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la competente autorità dello Stato membro in cui il professionista è stabilito.

Art. 8.

Deliberazione del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine degli architetti delibera sulla domanda dell'interessato entro trenta giorni dalla data della presentazione e dispone l'iscrizione nel registro delle prestazioni dei servizi.

2. Il presidente dell'Ordine dà immediata comunicazione all'interessato dell'accoglimento o del rigetto della domanda a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Avverso la delibera con la quale viene respinta la domanda è ammesso ricorso al Consiglio nazionale degli architetti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'interessato è ammesso all'espletamento della prestazione dalla data della deliberazione di accoglimento della domanda.

Art. 9.

Tenuta dei registri

1. Nel registro delle prestazioni dei servizi, tenuto dal consiglio dell'ordine provinciale degli architetti, per ciascun iscritto, sono annotati:

a) le generalità complete;

b) la cittadinanza;

c) lo Stato di origine o provenienza;

d) il titolo che lo abilita all'attività nel settore dell'architettura e gli eventuali estremi del decreto di riconoscimento;

e) le prestazioni di servizi effettuate.

2. Nel registro tenuto dal Consiglio nazionale degli architetti sono annotati, per ciascun professionista, il nome e cognome, lo Stato di origine o provenienza e gli estremi della deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine che lo iscrive nel registro provinciale.

3. Ai fini di cui al comma precedente, le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine concernenti le iscrizioni nel registro provinciale e le dichiarazioni preliminari relative alle prestazioni dei servizi successive alla prima sono trasmesse, in copia conforme, al Consiglio nazionale degli architetti.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Traduzione e validità dei documenti

1. Ai documenti presentati a corredo delle domande di iscrizione all'albo degli architetti o nel registro delle prestazioni di servizi, ai sensi del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo.

Art. 11.

Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri da parte di cittadini italiani

1. Qualora uno Stato membro delle Comunità europee richieda, per l'accesso alle attività nel settore dell'architettura, il compimento di un tirocinio professionale per un certo periodo, l'Ordine degli architetti nel cui albo il cittadino italiano è iscritto, rilascia all'interessato un certificato attestante l'attività professionale effettivamente svolta per una durata corrispondente. Il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione probatoria dell'attività svolta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 giugno 1994

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
PODESTÀ

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1

— Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129, recante «Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e numero 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura» è il seguente:

«Art. 4 *(Competenze e procedimento)*. — 1. L'interessato deve presentare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica domanda di riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura o della libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia, in cui l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato o titolo di cui si chiede il riconoscimento, in originale o in copia autenticata;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un tale attestato, dovrà in sua vece essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro di origine o di provenienza, dovrà essere presentato un attestato che faccia fede dell'avere l'interessato reso una dichiarazione giurata o — negli Stati in cui tale giuramento non esista — una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati dovrà altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo sia stato, che siano decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se sia decorso un termine più breve, che in confronto dell'interessato sia stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza.

3. I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e ne trasmette copia al Consiglio dell'ordine degli architetti competente per territorio. Nel caso di fondato dubbio, chiede conferma dell'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza. Se venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale o di informazioni inesatte contenute nella dichiarazione giurata o solenne, che potrebbero avere conseguenze sull'ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, chiede informazioni al riguardo alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica richiede sul riconoscimento i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti che debbono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il procedimento deve essere definito, con l'adozione del decreto di riconoscimento o con il provvedimento che lo rifiuta, entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa dei documenti necessari. Il termine è sospeso dalla richiesta rivolta alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza ai sensi del comma 5 e il procedimento è ripreso dopo la risposta, ma non oltre tre mesi dalla richiesta se la risposta manchi.

8. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono adottati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.

9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono comunicati all'interessato; il decreto è altresì trasmesso al Consiglio dell'ordine degli architetti territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 5 o per l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 9».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129, si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 129/1992 è il seguente:

«Art. 11 *(Riconoscimento di titoli in via transitoria).* — 1. Sono in via transitoria riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee, fino al 5 agosto 1985, elencati nell'allegato *A;*

b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato *A;*

c) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

d) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, alla data suddetta, a fare uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative».

— Per il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 129/1992 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 129/1992 è il seguente:

«Art. 6 *(Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura).* — 1. Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5, i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorità competente d'uno Stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 9 del D.Lgs. n. 129/1992 è il seguente:

«Art. 9 *(Ammissione alla prestazione di servizi).* — 1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità e senza stabilimento in Italia della sede principale o secondaria d'uno studio professionale, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:

a) sono in possesso di un titolo riconosciuto o si trovano nella situazione prevista dall'art. 6;

b) esercitano legalmente l'attività nello Stato membro in cui sono stabiliti.

2. Se la prestazione di servizi comporta la realizzazione d'un progetto nel territorio italiano, l'interessato fa al Consiglio dell'ordine degli architetti nella cui circoscrizione ha luogo la prestazione di servizi, una dichiarazione preliminare relativa a tali prestazioni.

3. La prestazione di servizi comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i consigli provinciali ed il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, con oneri a carico degli ordini.

4. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee iscritti nel registro si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 129/1992 si veda in nota all'art. 1.

95G0451

DECRETO 14 settembre 1995.

Autorizzazione ad alcune università ad istituire nuove scuole di specializzazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università, per il triennio 1991-93;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche delle università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione;

Visti i pareri delle due commissioni parlamentari, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione, ai sensi dell'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Considerato necessario istituire le suddette scuole di specializzazione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1995-96, è autorizzata l'istituzione delle scuole di specializzazione di cui all'elenco appresso indicato:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia e virologia.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina veterinaria:

allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia clinica.

Facoltà di medicina veterinaria:

a) alimentazione animale;

b) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

c) ispezione degli alimenti di origine animale;

d) medicina e chirurgia del cavallo;

e) patologia e clinica degli animali d'affezione;

f) sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche;

g) clinica bovina.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di farmacia:

farmacia ospedaliera.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:

oncologia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica sanitaria.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

a) fisica sanitaria;

b) urologia;

c) ortopedia e traumatologia;

d) medicina fisica e riabilitazione.

UNIVERSITÀ DI MILANO «S. CUORE»

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia pediatrica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

psicologia clinica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia patologica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina veterinaria:

a) medicina e chirurgia del cavallo;

b) sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche;

c) patologia e clinica degli animali d'affezione;

d) clinica bovina.

UNIVERSITÀ DI PAVIA (Varese)

Facoltà di medicina e chirurgia:

a) pediatria;

b) medicina legale;

c) anatomia patologica;

d) oftalmologia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina fisica e riabilitazione.

Facoltà di medicina veterinaria:

tecnologia e patologia delle specie animali, del coniglio e della selvagina.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:

malattie infettive.

UNIVERSITÀ DI ROMA II

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia e virologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO (Novara)

Facoltà di medicina e chirurgia:

a) neurologia;

b) medicina interna.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

a) ortopedia e traumatologia;

b) otorinolaringoiatria;

c) pediatria.

Gli oneri derivanti per l'istituzione e per il funzionamento delle scuole sono a carico dei bilanci universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

95A5802

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1995.

Assoggettamento della società Nuova Breda Fucine S.p.a., in Sesto San Giovanni, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la Nuova Breda Fucine S.p.a. è stata esclusa dalla liquidazione coatta amministrativa, «in quanto sono state presentate proposte di sistemazione che interessano anche il personale»;

Vista la lettera n. CL 813/95 del 12 maggio 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Breda Fucine S.p.a. in liquidazione, con sede in Sesto San Giovanni, via Venezia, 3/7, sulla base di motivazioni che qui sono integralmente richiamate e recepite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM con la citata lettera del 12 maggio:

la Nuova Breda Fucine S.p.a. è una società controllata dall'EFIM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992;

non hanno avuto esito le trattative per la vendita della società, né quelle per la cessione dell'azienda;

«il deficit patrimoniale della Nuova Breda Fucine S.p.a., pari a lire 34.820 milioni, rende palese l'impossibilità dell'azienda di soddisfare i diritti dei creditori con i presumibili realizzi degli elementi attivi del capitale investito»;

Considerato che l'assoggettamento della Nuova Breda Fucine S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è inteso ad assicurare una migliore tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 643/1994;

Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi nell'esercizio delle proprie attività dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalla legge;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra accennati, di sottoporre la società Nuova Breda Fucine S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società Nuova Breda Fucine S.p.a., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Venezia, 3/7, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Monza n. 43135, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Filippo Annunziata, nato a Milano il 20 agosto 1963.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 26 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5800

DECRETO 26 settembre 1995.

Assoggettamento della società Istituto ricerche Breda S.p.a., in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, l'Istituto ricerche Breda S.p.a. è stato escluso dalla liquidazione coatta amministrativa, in quanto erano in corso trattative per il trasferimento a terzi;

Vista la lettera n. CL 812/95 del 12 maggio 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della società Istituto ricerche Breda S.p.a., con sede in Milano, viale Sarca, 336, sulla base di motivazioni che qui sono integralmente richiamate e recepite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM:

l'Istituto ricerche Breda S.p.a. è una società controllata dall'EFIM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992;

non hanno avuto esito le trattative per la vendita della società, né quelle per la cessione dell'azienda;

«il deficit patrimoniale dell'Istituto ricerche Breda S.p.a., pari a lire 658 milioni, rende palese l'impossibilità dell'azienda di soddisfare i diritti dei creditori con i presumibili realizzi degli elementi attivi del capitale investito»;

Considerato che l'assoggettamento dell'Istituto ricerche Breda S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è inteso ad assicurare una migliore tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 643/1994;

Considerato che, sempre secondo quanto precisato dal commissario liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi nell'esercizio delle proprie attività dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalla legge;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra accennati, di sottoporre la società Istituto ricerche Breda S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società Istituto ricerche Breda S.p.a., con sede in Milano, viale Sarca, 336, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano n. 77801, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Alberto Bianchi, nato a Pistoia il 16 maggio 1954.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 26 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5801

DECRETO 28 settembre 1995.

Trasferimento di crediti dall'ente «Gioventù italiana» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la legge 18 novembre 1975, n. 764, con la quale è stato soppresso l'ente «Gioventù italiana» ed è stato disposto che alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate da:

a) crediti vari nei confronti di regioni, province e comuni per L. 304.431.987;

b) crediti per canoni locativi vari per L. 253.951.989;

c) crediti per contributo lavori, rimborso danni ed altro per L. 677.219.382;

Considerato che i predetti debitori, benché più volte sollecitati a versare quanto dovuto, non hanno ancora provveduto e al momento, essendo intervenuti atti contenziosi, non si prevede quando potranno essere estinte tali obbligazioni pecunarie;

Ritenuto che al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i crediti per complessive L. 1.235.603.358 dall'ente «Gioventù italiana» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.);

Decreta:

I crediti in premessa indicati — crediti vari nei confronti di regioni, province e comuni per L. 304.431.987, crediti per canoni locativi vari per L. 253.951.989 ed i crediti per contributo lavori, rimborso danni ed altro per L. 677.219.382 — sono trasferiti, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'ente «Gioventù italiana» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione (E.N.A.L.C.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

95A5824

DECRETO 28 settembre 1995.

Trasferimento di debiti dall'ente «Gioventù italiana» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la legge 18 novembre 1975, n. 764, con la quale è stato soppresso l'ente «Gioventù italiana» ed è stato disposto che alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate da alcuni debiti in contestazione connessi a vertenze giudiziarie tuttora da definire;

Rilevato che tali pretese creditorie concernono:

a) le ditte Cecchetti Ermes, Termosanitaria e Panin, per lavori di manutenzione a immobili del soppresso ente, rispettivamente per L. 738.000, L. 14.899.930 e L. 9.758.210;

b) il sig. Castagnetti Francesco e gli ex dipendenti Riccioni Bindo e Chiodini Mario per rivendicazioni retributive, rispettivamente per L. 1.000.000, L. 4.147.201 e L. 1.000.000;

c) l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) e l'istituto di credito Italcasse per azione di risarcimento danni per occupazione illegittima di immobili e per interessi connessi a mora su rate di mutuo scadute, rispettivamente per L. 5.000.000 e L. 100.000.000;

Ritenuto che al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i debiti per complessive L. 136.543.341 dall'ente «Gioventù italiana» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.);

Decreta:

I debiti in premessa indicati — ditte Cecchetti Ermes, Termosanitaria e Panin, per lavori di manutenzione a immobili del soppresso ente, rispettivamente per L. 738.000, L. 14.899.930 e L. 9.758.210; il sig. Castagnetti Francesco e gli ex dipendenti Riccioni Bindo e Chiodini Mario per rivendicazioni retributive, rispettivamente per L. 1.000.000, L. 4.147.201 e L. 1.000.000; l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) e l'istituto di credito Italcasse per azione di risarcimento danni per occupazione illegittima di immobili e per interessi connessi a mora su rate di mutuo scadute, rispettivamente per L. 5.000.000 e L. 100.000.000 — sono trasferiti ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'ente «Gioventù italiana» all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1995

p. *Il Ministro:* VEGAS

95A5825

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Romagna Albana Spumante».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Romagna Albana Spumante» corredata del parere espresso dalla regione Emilia-Romagna;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — che recepisce e ratifica quello favorevole espresso al riguardo dal precedente Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini a suo tempo costituito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 12 luglio 1963 — sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994;

Vista l'istanza avverso il parere del Comitato, fatta pervenire dagli interessati, peraltro nei termini e nei modi previsti, relativa ad alcuni emendamenti da apportare agli articoli 2, 3, 5 e 6 della proposta di disciplinare pubblicata, unitamente al parere del Comitato medesimo, nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che il Comitato ha deliberato di non accogliere detta istanza in quanto le richieste in essa espresse riguardano emendamenti da apportare *ex-novo* e quindi suscettibili di valutazione nel corso di una istruttoria inerente una specifica richiesta di modifica del disciplinare di produzione di che trattasi che potrà essere eventualmente avanzata, al riguardo, dagli interessati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Romagna Albana Spumante» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante» sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative alla iscrizione all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante», in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopra citato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROMAGNA ALBANA SPUMANTE».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante» è riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante» deve essere ottenuto, per il 100%, dalle uve del vitigno Albana prodotte nella zona di produzione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante» comprende, in tutto o in parte, il territorio delle province di Forlì, Ravenna e Bologna. Tale zona è così delimitata:

Provincia di Forlì: comuni di: Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato: comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia.

Comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli.

Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna. indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì.

Comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via San Siboni, segue questa via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il cumune di Faenza.

Provincia di Ravenna: comuni di: Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue.

Comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese.

Comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via

provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Romagna Albana Spumante» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Il sistema d'impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Romagna Albana Spumante» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere portata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 50%. Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per la elaborazione del prodotto base devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì e Ravenna e dei comuni di Bologna e Castel Guelfo (Bologna).

Le uve destinate alla produzione del prodotto base devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13% e dopo essere state sottoposte a leggero appassimento, del 16% complessivo.

La fermentazione del mosto può essere effettuata, anche in parte, nelle tradizionali botti di rovere.

Le operazioni di preparazione del vino «Romagna Albana Spumante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Art. 6.

Il vino «Romagna Albana Spumante», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato - (D.O. a 420 nm: massimo 0,300);

odore: caratteristico, intenso, delicato;

sapore: dolce, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico: totale: 15%;

zuccheri riduttori da svolgere: oltre 60 gr per litro;

acidità totale: non inferiore a 6 gr per litro;

pH: non superiore a 3,2;

estratto secco netto: non inferiore a 22 gr per litro.

Art. 7.

Sulle bottiglie contenenti vino «Romagna Albana Spumante» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

È vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

95A5883

DECRETO 16 agosto 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», corredata del parere espresso dalla regione Veneto;

Visti, il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1995;

Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citato;

Ritenuta l'opportunità di respingere l'istanza sopra citata, in quanto non ostativa, ai sensi della legislazione vigente, all'utilizzazione della denominazione di origine di cui trattasi;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine di cui trattasi ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BAGNOLI»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» senza altra qualificazione, tranne la menzione facoltativa «Rosso», è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle varietà presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Merlot: 15% - 60%;

Cabernet Franc e/o Carmenere e/o Cabernet Sauvignon in misura non inferiore al 15%;

Raboso Piave e/o Raboso veronese in misura non inferiore al 15%.

2. Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

3. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» accompagnata obbligatoriamente con la specificazione tipologica «Rosato», è riservata al vino rosato ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle varietà presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Raboso Piave e/o Raboso veronese in misura non inferiore al 50%;

Merlot fino ad un massimo del 40%.

4. Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

5. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» accompagnata obbligatoriamente con la specificazione tipologica «Bianco», è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle varietà presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Chardonnay in misura non inferiore al 30%;

Tocai friulano e/o Sauvignon in misura non inferiore al 20%;

Raboso Piave e/o Raboso veronese (vinificate in bianco) in misura non inferiore al 10%.

6. Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore bianco, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

7. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» con la specificazione tipologica «Spumante», deve essere impiegata per designare vini spumanti naturali bianchi e rosati ottenuti da cuvèes di mosti o vini, di uve provenienti dai vitigni delle varietà presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Chardonnay in misura non inferiore al 20%;

Roboso Piave e/o Raboso veronese in misura non inferiore al 40%.

8. Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

9. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» accompagnata con la menzione tradizionale «Friularo», è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve del biotipo locale della varietà Raboso Piave.

10. Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

11. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» accompagnata con la specificazione tipologica «Passito», è riservata al vino rosso ottenuto esclusivamente dalle uve, appassite in vigneto e/o in fruttaio, delle varietà Raboso Piave e/o Raboso veronese per almeno il 70%.

12. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» è riservata ai vini con le seguenti specificazioni di vitigno:

Cabernet;

Merlot,
provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dalle corrispondenti varietà di vitigno.

13. Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

14. Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà di vitigno Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere.

Art. 3.

1a). La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» comprende l'intero territorio dei comuni di:

Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Carrara S. Giorgio, Carrara S. Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova.

2b). La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» designabili con la menzione «classico» interessa l'intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui alla presente denominazione, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale, di medio impasto, tendenti allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree.

3. Sono assolutamente da escludere, invece, i vigneti ubicati in terreni ricchi di sostanza organica e quelli in terreni umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; i nuovi impianti dovranno avere un minimo di 1.800 piante per ettaro.

5. Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e doppia, e sono vietate invece le forme di allevamento espanse.

6. È vietata ogni pratica di forzatura.

7. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

Tipologia	Prod. max uva/ha ton	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Rosso	14	10,0%
Rosato	14	9,5%
Bianco	14	9,5%
Spumante	14	9,0%
Friularo	12	9,5%
Cabernet	13	10,0%
Merlot	14	10,5%

8. In deroga a quanto previsto al comma precedente le uve delle varietà Raboso Piave e Raboso veronese destinate a produrre la tipologia rosso devono presentare al momento della raccolta un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 9,5%.

9. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata destinate a produrre i vini di cui all'art. 3, lettera *b)*, devono essere rispettivamente:

Tipologia	Prod. max uva/ha ton.
Rosso	13
Rosato	13
Bianco	13
Friularo	11
Cabernet	12
Merlot	13

10. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

11. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione stessa non superi del 20% il limite medesimo.

12. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli».

13. La regione Veneto, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla camera di commercio competente per territorio.

14. È consentita la tradizionale pratica dell'appassimento delle uve di Raboso Piave e Raboso veronese, in fruttaio e/o in vigneto.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

2. Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione del Veneto, in cantine aziendali od associate site in comune di Cona, sempreché all'atto dell'approvazione del presente disciplinare dimostrino di vinificare tradizionalmente le uve provenienti dai vigneti di propria pertinenza idonee a produrre i vini di cui alla presente denominazione.

3. La spumantizzazione può essere fatta in tutto il territorio della regione Veneto.

4. È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermi restando i limiti massimi di resa alle uve in vino di cui al precedente art. 4.

5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

6. La tipologia «Passito» del vino «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» è ottenuta attraverso un appassimento naturale delle uve sulle viti o in locali idonei. Tale tipologia non potrà essere immessa al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno due anni in botti di rovere, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve. Durante questo periodo che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi.

7. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Per la tipologia «Passito» la resa massima dell'uva fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore in ogni caso al 45%.

Art. 6.

1. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, piuttosto intenso, con profumo gradevole;

sapore: asciutto, intenso, vellutato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato tendente al rubino, vivace;

odore: leggermente vinoso, con profumo gradevole;

sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, fine, sapido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone o al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, tannico, di corpo, austero e vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Friularo:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento;

odore: vinoso, marcato, tipico, con sentori di marasca e di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;

sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino vivo se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: intenso, fruttato, un pò erbaceo caratteristico e con profumo gradevole;

sapore: asciutto, morbido, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Spumante (bianco):

spuma: vivace, fine;

perlage: fine, regolare, persistente;

colore: paglierino tenue;

odore: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Spumante (rosato):

spuma: vivace, fine;

perlage: fine, regolare, persistente;

colore: rosato tendente al rubino delicato;

odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato;

sapore: asciutto fresco o leggermente amabile, armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: amabile, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Art. 7.

1. La qualificazione «classico» è riservata ai vini di cui all'art. 2 ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti della zona di produzione originaria più antica che comprende tutto il territorio del comune di Bagnoli di Sopra.

2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 164/92, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la conservazione delle uve per l'appassimento, la vinificazione e la conservazione del vino avvenga separatamente e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

3. La qualificazione aggiuntiva «riserva» può essere utilizzata dai vini «Bagnoli» rosso, Cabernet, Friularo e Merlot immessi al consumo dopo un periodo minimo d'invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno uno in botte di legno, con decorrenza dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

4. La menzione «Vendemmia Tardiva» è riservata esclusivamente al vino «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» Friularo prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate, come è tradizione, dopo l'«Estate di San Martino» (11 Novembre).

5. È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari.

6. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare designati con le menzioni aggiuntive «Classico», «Riserva» e «Vendemmia Tardiva» deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

7. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art. 8.

1. Tutti i vini della denominazione di origine controllata «Bagnoli» se confezionati in recipienti fino a litri 5, devono essere immessi al consumo obbligatoriamente in bottiglie di vetro. Sono vietate le chiusure tipo corona e strappo.

2. Per la tipologia «passito» e le specificazioni «riserva e classico» è obbligatorio in ogni caso l'uso del tappo sughero, tuttavia per le confezioni di contenuto fino a litri 0,250 è ammesso l'uso del tappo a vite.

95A5804

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 5 settembre 1995.

Modificazione dell'allegato 4 dell'ordinamento dei C.N.R.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13426 in data 6 luglio 1995;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza in data 21 ottobre 1993, 20 gennaio 1994 e 20 dicembre 1993 e della giunta amministrativa in data 18 novembre 1993, 9 febbraio 1994 e 23 dicembre 1993, per la parte relativa al cambio di denominazione rispettivamente del Centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova, del centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano e del centro di studio per i problemi minerari, Torino;

Considerato che il Consiglio nazionale delle ricerche, con note prot. n. 005023 e n. 005022 in data 21 gennaio 1995 e n. 023905 in data 6 marzo 1995, ha interessato in occasione dei rinnovi delle convenzioni per i centri in argomento il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero del tesoro, anche sulla modifica concernente il cambio di denominazione, in particolare il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il controllo di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro rispettivamente in data 7 giugno 1995, prot. n. SVE951/B/9/5/95 e in data 27 marzo 1995, prot. n. 108582 per il centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova, in data 5 giugno 1995, prot. n. SVE929/B/9/4/95 e in data 27 marzo 1995, prot. n. 108583 per il centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano, in data 22 maggio 1995, prot. n. SVE/831/B/9/124 e in data 23 giugno 1994, prot. n. 144766 per il centro di studio per i problemi minerari, Torino, con le quali i Ministeri medesimi si sono espressi positivamente circa i cambi di denominazione dei centri citati;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla modifica dell'ordinamento dei servizi in relazione alle denominazioni dei centri di cui sopra;

Decreta:

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n.11320 in data 14 luglio 1990, successivamente

modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13426 in data 6 luglio 1995 e modificato relativamente alla denominazione dei seguenti centri del Consiglio nazionale delle ricerche secondo la denominazione accanto a ciascuno di essi indicata:

Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche:

Centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova;

nuova denominazione:

«Centro di studio per la fisiologia e biochimica delle metalloproteine» - Padova;

Centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano;

nuova denominazione:

«Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare» - Milano.

Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie:

Centro di studio per i problemi minerari, Torino;

nuova denominazione:

«Centro studi per la fisica delle rocce e le geotecnologie» - Torino.

Si riporta in allegato l'elenco completo di tutti gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche, con l'indicazione dei rispettivi Comitati di afferenza, comprensivo delle modifiche di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 5 settembre 1995

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

01 - *Comitato nazionale per le scienze matematiche:*

All. 3 Istituto per la matematica applicata, Genova

Istituto di analisi numerica, Pavia

Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone», Roma

Istituto di analisi globale ed applicazioni, Firenze

Istituto per le applicazioni della matematica, Napoli

Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica, Milano (con sezioni distaccate a Firenze e a Torino)

Istituto per ricerche di matematica applicata, Bari

Istituto di matematica computazionale, Pisa

All. 4 Centro di ricerche per il calcolo parallelo e i supercalcolatori, Napoli

02 - *Comitato nazionale per le scienze fisiche:*

All. 3 Istituto di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna

Istituto di radioastronomia, Bologna

Istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa e alta atmosfera, Bologna

Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze

Istituto di elettronica quantistica, Firenze

Istituto di cibernetica e biofisica, Genova

Istituto per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano

Istituto di fisica del plasma, Milano

Istituto di cibernetica, Napoli

Istituto di materiali speciali per l'elettronica e magnetismo, Parma

Istituto di elaborazione della informazione, Pisa

Istituto di biofisica, Pisa

Istituto di acustica «O.M. Corbino», Roma

Istituto di fisica atomica e molecolare, Pisa

Istituto di fisica dell'atmosfera, Roma

Istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma)

Istituto di elettronica dello stato solido, Roma

Istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma)

Istituto di cosmo-geofisica, Torino

Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia

Istituto di tecniche spettroscopiche, Messina

Istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo

Istituto di fisica cosmica con applicazioni all'informatica, Palermo

Istituto di struttura della materia, Frascati (Roma)

Istituto per l'elaborazione di segnali ed immagini, Bari

Istituto per lo studio delle metodologie geofisiche-ambientali, Modena

Istituto nazionale di metodologie e tecnologie per la microelettronica, Catania

Istituto di tecnologia informatica spaziale, Matera

Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica, Lecce

All. 4 Centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano

Centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare, Firenze

Centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico, Trento

Centro di studio per la fisica delle superfici e delle basse temperature, Genova

03 *Comitato nazionale per le scienze chimiche:*

All. 3 Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna

Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna

Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna)

Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna

Istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze

Istituto di chimica delle macromolecole, Milano

Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Napoli

Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche, Napoli (con sezione distaccata a Brindisi)

Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli

Istituto di chimica e tecnologie inorganiche e dei materiali avanzati, Padova

Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova

Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa

Istituto di chimica dei materiali, Roma (Montelibretti)

Istituto di cromatografia, Roma (Montelibretti)

Istituto di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Roma (Montelibretti)

Istituto di chimica nucleare, Roma (Montelibretti)

Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Roma (Montelibretti)

Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari

Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania

Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Valverde (Catania)

Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina

Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova

Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa

Istituto di chimica e tecnologia dei prodotti naturali, Palermo

Istituto per i materiali speciali, Potenza

Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici, Cosenza

Istituto per la tecnologia dei materiali compositi, Napoli

Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova

All. 4 Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano

Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano

Centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano

Centro di studio sui processi elettrodici, Milano

Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano

Centro di studio per la chimica dei composti cicloalifatici ed aromatici, Genova

Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova

Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova

Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova

Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova

Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova

Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna

Centro di studio su fotoreattività e catalisi, Ferrara

Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze

Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa

Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma

Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma

Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma

Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma

Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma

Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma

Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma

Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari

Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa

Centro di studio sui biopolimeri, Padova

Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia

Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia

Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari

Centro di studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia, Bari

Centro di studio sulla chimica e le tecnologie per l'ambiente, Venezia

04 - *Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche:*

All. 3 Istituto di neuroscienze e bioimmagini, Milano

Istituto di fisiologia clinica, Pisa

Istituto di neurofisiologia, Pisa

Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa

Istituto di biologia cellulare, Roma

Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma

Istituto di psicologia, Roma

Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari (con sezione a Sassari)

Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo

Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti

Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila

Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie, Cosenza

Istituto di medicina sperimentale, Roma

Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo

Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano

Istituto di neurobiologia, Roma

Istituto di scienze e tecnologie dello sport, Palermo

Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, Catania

Istituto di biotecnologie applicate alla farmacologia, Catanzaro

Istituto di metodologie diagnostiche avanzate, Palermo

Istituto per lo studio della patologia del sangue e degli organi emopoietici, Sassari

All. 4 Centro di studio dell'immunogenetica e l'oncologia sperimentale, Torino

Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano

Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare, Milano

Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano

Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano

Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano

Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova

Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova

Centro di studio per la fisiologia e biochimica delle metalloproteine, Padova

Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova

Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze

Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma

Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma

Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma

Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma

Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli

Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari (con sezione distaccata a Trani)

Centro di studio per l'istochimica, Pavia

Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria

Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena

Centro per la neurofarmacologia, Cagliari

Centro di studio per la medicina nucleare, Napoli

Centro per lo studio dell'invecchiamento, Padova

05 - *Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie*:

All. 3 Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa

Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa

Istituto per il trattamento dei minerali, Roma

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del bacino padano, Torino

Istituto di geologia marina, Bologna

Istituto internazionale di vulcanologia, Catania

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Roges di Rende (Cosenza)

Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nei bacini dell'Italia nord-orientale, Padova

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia

Istituto di geochimica dei fluidi, Palermo

Istituto di ricerca «Geomare sud», Napoli

Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche, Bari

Istituto di ricerca sulle argille, Marsiconuovo

All. 4 Centro studi per la fisica delle rocce e le geotecnologie, Torino

Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali, Torino

Centro di studio per la geodinamica alpina e quaternaria, Milano

Centro di studio per la cristallochimica e cristallografia, Pavia

Centro di studio per la geodinamica alpina, Padova

Centro di studio per la minerogenesi e la geochimica applicata, Firenze

Centro di studio di geologia dell'Appennino e delle catene perimediterranee, Firenze

Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa

Centro di studio per il quaternario e l'evoluzione ambientale, Roma

Centro di studio per lá geologia tecnica, Roma

Centro di studio per gli equilibri sperimentali in minerali e rocce, Roma

Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari

Centro di studio sulle risorse idriche e la salvaguardia del territorio, Bari

06 - *Comitato nazionale per le scienze agrarie:*

All. 3 Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari

Istituto del germoplasma, Bari

Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ercolano (Napoli)

Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli)

Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano

Istituto per la chimica del terreno, Pisa

Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti)

Istituto di fitovirologia applicata, Torino

Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari

Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata all'agricoltura, Firenze

Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari

Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza)

Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Scandicci (Firenze)

Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze

Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni)

Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano

Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia

Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia

Istituto sull'orticoltura industriale, Bari

Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari, Lecce

Istituto di ricerca sul monitoraggio degli agroecosistemi, Sassari

Istituto di orticoltura e colture industriali, Marsiconuovo

Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto, Bologna

All. 4 Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari

Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino

Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite, Torino

Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino

Centro di studio sulla biologia ed il controllo delle piante infestanti, Padova

Centro di studio sulla gestione dei sistemi agricoli e territoriali, Bologna

Centro di studio dei fitofarmaci, Bologna

Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna

Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze

Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze

Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze

Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze

Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa

Centro di studio sulla chimica e biochimica dei fitofarmaci, Perugia

Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo, Catania

Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo

Centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano

Centro di studio sui pascoli mediterranei, Sassari

Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli)

Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari

Centro di studio per il miglioramento sanitario delle colture agrarie, Milano

Centro di studio sulle tecniche di lotta biologica, Napoli

07 - *Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura*

All. 3 Istituto per i circuiti elettronici, Genova

Istituto per l'automazione navale, Genova

Istituto motori, Napoli

Istituto per la tecnica del freddo, Padova

Istituto di sistemistica e bioingegneria, Padova

Istituto C.N.U.C.E., Pisa

Istituto di analisi dei sistemi ed informatica, Roma

Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio, Napoli

Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali, Bari

Istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico, Palermo

Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, Ferrara

Istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici, Napoli

Istituto gas ionizzati, Padova

Istituto per la ricerca sui sistemi informatici paralleli, Napoli

Istituto per la sistemistica e l'informatica, Cosenza

All. 4 Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano

Centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna

Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze

Centro di studio per metodi e dispositivi per radiotrasmissioni, Pisa

Centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma

Centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali, Torino

Centro di studio per la propagazione ed antenne, Torino

Centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino

Centro di studio per la televisione, Torino

Centro di studio sulle telecomunicazioni spaziali, Milano

Centro di studio sulla teoria dei sistemi, Milano

Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano

Centro di studi sulla affidabilità, sicurezza e diagnostica dei sistemi elettrici di potenza, Palermo

Centro di studio sulle reti di elaboratori, Palermo

08 - *Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche*

All. 3 Istituto di linguistica computazionale, Pisa

Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma

Istituto per la civiltà fenicia e punica, Roma (Montelibretti)

Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari

Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma

All. 4 Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano

Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova

Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova

Centro di studio per la dialettologia italiana «O. Parlangeli», Padova

Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova

Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma

Centro di studio del pensiero antico, Roma

Centro di studio sull'archeologia greca, Catania

Centro di studi vichiani, Napoli

Centro di studi «Opera del vocabolario italiano», Firenze

Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino (con sezione distaccata a Milano)

09 - *Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche*

All. 3 Istituto per la documentazione giuridica, Firenze

Istituto di studi sulle regioni, Roma

Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli

Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna

Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale, Roma

All. 4 Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma

10 - *Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche*

All. 3 Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, Torino

Istituto di ricerche sulla economia mediterranea, Napoli

Istituto di ricerche sulle attività terziarie, Napoli

Istituto di ricerche sulla popolazione, Roma

Istituto di ricerche sulle dinamiche della sicurezza sociale, Penta di Fisciano (Salerno)

Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici, Milano

Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna, Napoli

Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo sviluppo economico, Napoli

11 - *Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione*

All. 3 Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano)

Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma

Istituto di tecnologie biomediche, Roma

Istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino

Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino

Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna)

Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova

Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano

Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano)

Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino)

Istituto per le tecnologie didattiche, Genova

Istituto per la ricerca sul legno, Firenze

Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento)

Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano)

Istituto di ricerche e sperimentazione laniera «O. Rivetti», Biella (Vercelli)

Istituto di tecnologie didattiche e formative, Palermo

Istituto per le tecnologie informatiche multimediali, Milano

12 - *Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione*

13 - *Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat*

All. 3 Istituto di biologia del mare, Venezia

Istituto italiano di idrobiologia «Dott. Marco De Marchi», Pallanza

Istituto sperimentale talassografico, Messina

Istituto sperimentale talassografico, Taranto

Istituto di ricerca sulle acque, Roma (con sedi distaccate a Bari e Milano)

Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona

Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia)

Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani)

Istituto inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti)

Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale, Potenza

Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e agrometeorologia, Lecce

Istituto di ricerca sull'inquinamento ambientale, Sassari

Istituto sperimentale talassografico, Trieste

14 - *Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare*

All. 3 Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli

Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli

Istituto di chimica degli ormoni, Milano

Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia

Istituto di genetica molecolare, Alghero (Sassari)

Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino

All. 4 Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma

Centro di studio di biocristallografia, Napoli

15 - *Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali*

All. 3 Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti)

Istituto internazionale di studi federiciani, Potenza

Istituto per la conservazione delle opere monumentali, Lecce

95A5805

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1995.

Rettifica al decreto rettorale 23 febbraio 1993 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale del 23 febbraio 1993, con cui veniva istituita la scuola di specializzazione in nefrologia;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1993 sulla quale è stato pubblicato il sopracitato decreto rettorale;

Considerato che per mero errore materiale nel testo del detto decreto rettorale mandato in pubblicazione, all'art. 276, venivano omesse tre righe;

Decreta:

All'art. 276 dello statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia, al comma 2, tra le materie del primo anno, in luogo delle parole: «genetica e immunologia (ore 200):», leggasi: «genetica e immunologia (ore 70):», sotto tale riga si aggiungano tre righe così composte:

«genetica medica. . . . . ore 40

immunologia . . . . ore 30

nefrologia clinica (ore 200):».

Il presente decreto rettorale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1995

Il rettore: BRANCATI

95A5806

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 29 agosto 1995, n. P1564/4146.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti.

Al comandante delle scuole centrali antincendi
Al direttore del centro studi ed esperienze antincendi
Agli ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi
Agli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco
Ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco

PREMESSA.

Sono pervenute a questa Direzione numerose richieste di chiarimenti riguardanti questioni interpretative o applicative del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per quanto attiene gli adempimenti relativi alla prevenzione e protezione incendi.

Preliminarmente occorre rammentare che il decreto legislativo non comporta modifiche alla precedente normativa sulla sicurezza antincendio, in quanto è soprattutto mirato ad una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro.

Le innovazioni tendono infatti ad istituire nell'azienda un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, mediante:

la programmazione delle attività di prevenzione in coerenza a principi e misure predeterminati;

la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

l'organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione, i cui compiti possono essere svolti in alcuni casi direttamente dal datore di lavoro e del quale devono far parte i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze.

La legislazione precedente, in materia di sicurezza antincendio, rimane pertanto in vigore quale riferimento obbligatorio per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.

Nel richiamare l'attenzione circa l'emanazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di apposita circolare di indirizzo sull'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 (circolare n. 102/95 del 7 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1995), si forniscono di seguito chiarimenti sui principali adempimenti previsti dal decreto legislativo in materia di sicurezza antincendio, nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi di cui all'art. 13 del decreto medesimo.

A) *Valutazione del rischio di incendio.*

La prevenzione incendi viene definita dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, materia di rilevanza interdisciplinare che studia ed attua misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi a ridurre la probabilità dell'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

La valutazione del rischio di incendio costituisce strumento fondamentale per il conseguimento delle finalità di cui sopra e l'esito di detta valutazione, unitamente al piano organizzativo-gestionaledi cui al successivo punto *B)*, costituisce parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo.

A1) *Criteri per procedere alla valutazione del rischio di incendio.*

Premesso che restano nella sfera delle autonome determinazioni del datore di lavoro l'individuazione e l'adozione dei criteri di impostazione ed attuazione della valutazione dei rischi — della quale è chiamato a rispondere in prima persona — si ritiene di fornire le seguenti indicazioni sui criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio.

a) Identificazione dei pericoli.

Nell'ambiente di lavoro preso in esame, vanno identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno in caso di incendio, quali:

materiali combustibili ed infiammabili;

sorgenti di ignizione;

lavorazioni pericolose;

carenze costruttive ed impiantistiche;

carenze organizzativo-gestionali.

b) Identificazione delle persone esposte.

Dopo aver identificato i fattori che presentano il potenziale di causare un danno in caso di incendio, occorre considerare il rischio a cui sono esposte le persone presenti nel luogo di lavoro, con particolare attenzione a coloro che sono esposti a rischi particolari, in quanto trattasi di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi, quali ad esempio:

neo-assunti;

portatori di handicap;

lavoratori delle ditte esterne occasionalmente presenti.

c) Eliminazione o riduzione dei rischi.

Dopo aver identificato tutte le persone esposte a rischio, occorre stabilire per ciascun fattore di rischio, se esso puo essere:

eliminato;

ridotto o sostituito con alternative piu sicure;

oppure se occorre adottare ulteriori misure di sicurezza antincendio.

In tale fase, al fine di stabilire il livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti, nonché confermare le misure già in atto o in via di adozione, occorre tenere presente:

le norme cogenti (leggi, regolamenti, decreti);

circolari ed indicazioni della pubblica amministrazione, ed in mancanza dei suddetti riferimenti:

norme di buona tecnica;

istruzioni dei progettisti ed installatori;

indicazioni del servizio di prevenzione e protezione;

indicazioni dei lavoratori;

indicazioni di fonti pubbliche internazionali;

indicazioni di consulenti.

d) Stima del livello di rischio.

Avendo identificato i fattori di rischio e le persone esposte, eliminata o ridotta la probabilità di accadimento di incendi e le conseguenze, in conformità alla vigente normativa o in sua assenza nella misura del possibile, si può stimare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro (rischio residuo), e quindi predisporre un programma organizzativo-gestionale per il controllo ed il miglioramento della sicurezza posta in essere.

A2) *Finalità della valutazione del rischio di incendio.*

Il procedimento della valutazione dei rischi di incendio, costituisce efficace strumento per:

ridurre la probabilità che possa insorgere un incendio;

limitarne le conseguenze;

consentire l'evacuazione dal luogo di lavoro in condizioni di sicurezza;

garantire l'intervento dei soccorritori,

mediante l'attuazione, il controllo e il miglioramento delle seguenti principali misure:

a) predisporre vie di esodo sicure, chiaramente segnalate e libere da ogni ostacolo;

b) assicurare la stabilità dell'edificio in caso di incendio, almeno per il tempo necessario per evacuare le persone presenti e consentire l'intervento dei soccorritori;

c) prevedere un'adeguata compartimentazione degli ambienti di lavoro in relazione ai fattori di rischio;

d) limitare la presenza o l'uso di sostanze altamente infiammabili;

e) realizzare a regola d'arte gli impianti tecnici, curandone la periodica manutenzione;

f) installare apparecchiature di lavoro tecnologicamente sicure;

g) installare ed assicurare la funzionalità di adeguati sistemi di rivelazione ed allarme in caso di incendio;

h) installare ed assicurare il funzionamento di apparecchiature ed impianti di spegnimento;

i) affiggere negli ambienti di lavoro le istruzioni e la segnaletica di sicurezza ai fini antincendi;

l) predisporre un piano sulle procedure da adottare in caso di incendio, verificandone periodicamente la sua attuazione;

m) assicurare una corretta tenuta degli ambienti di lavoro, attraverso un costante controllo degli stessi al fine di prevenire l'insorgenza di incendi;

n) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale sui rischi di incendi, sulle misure predisposte per prevenirli e sulle procedure da attuare in caso di insorgenza di incendi.

B) *Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.*

A seguito della valutazione del rischio di incendio, occorre procedere:

alla designazione degli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendi e alla gestione delle emergenze nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione;

al programma per l'attuazione ed il controllo delle misure di sicurezza poste in atto, con particolare riguardo a:

1) misure per prevenire il verificarsi di un incendio e la sua propagazione (divieti, precauzioni di esercizio, controlli);

2) controllo e manutenzione dei presidi antincendi;

3) procedure da attuare in caso di incendio;

4) informazione e formazione del personale.

B1) *Misure di prevenzione.*

Molti incendi possono essere prevenuti richiamando l'attenzione del personale sui pericoli di incendio più comuni ed impartendo al riguardo precise disposizioni, con particolare riferimento a:

deposito e manipolazione di materiali infiammabili;

accumulo di rifiuti e scarti combustibili;

utilizzo di fiamme libere o di apparecchi generatori di calore;

utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche;

divieto di fumare;

lavori di ristrutturazione e manutenzione;

aree non frequentate.

Inoltre devono essere attuati regolari controlli per garantire:

la sicura tenuta degli ambienti;

la fruibilità delle vie di esodo;

la funzionalità delle porte resistenti al fuoco;

la visibilità della segnaletica di sicurezza;

la sicurezza degli impianti elettrici.

B2) *Controllo e manutenzione dei presidi antincendio.*

Le attrezzature mobili (estintori), gli impianti di spegnimento manuali (naspi, idranti) ed automatici, gli impianti di segnalazione ed allarme incendio, l'impianto di illuminazione di emergenza, gli impianti di evacuazione fumi, devono essere oggetto di regolari controlli e di

interventi di manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla normativa cogente e ove mancante dalla normativa tecnica e dalle istruzioni dei costruttori ed installatori.

B3) *Procedure da attuare in caso di incendio.*

A seguito della valutazione del rischio di incendio, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza per il luogo di lavoro, che deve contenere tra l'altro nei dettagli:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;

b) le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre persone presenti;

c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per informarli al loro arrivo.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovraintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

I fattori da tenere presenti nella predisposizione del piano sono:

le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;

i sistemi di allarme;

il numero di persone presenti e la loro ubicazione;

lavoratori esposti a rischi particolari (disabili, appaltatori, ecc.);

numero di incaricati al controllo dell'attuazione del piano e all'assistenza nell'evacuazione;

livello di addestramento fornito al personale.

Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

a) i doveri del personale di servizio incaricato a svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio (telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza, ecc.);

b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;

c) i provvedimenti per assicurare che tutto il personale sia informato ed addestrato sulle procedure da attuare;

d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;

e) specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

f) procedura di chiamata dei vigili del fuoco e di informazione al loro arrivo e di assistenza durante l'intervento.

Per luoghi di lavoro di piccole dimensioni, il piano può limitarsi a degli avvisi scritti comportamentali.

Per luoghi di lavoro, facenti capo a titolari diversi ed ubicati nello stesso edificio, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari occupanti.

Per i luoghi di lavoro di maggiori dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportate:

le caratteristiche planovolumetriche del luogo di lavoro (distribuzione e destinazione dei vari ambienti, vie di esodo);

attrezzature ed impianti di spegnimento (tipo, numero ed ubicazione);

ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica (valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, di gas e fluidi combustibili).

B4) *Informazione e formazione.*

Ogni lavoratore deve conoscere come prevenire un incendio e le azioni da adottare a seguito di un incendio.

È un obbligo del datore di lavoro fornire al personale una adeguata informazione e formazione al riguardo.

Obblighi informativi
(Art. 21 del decreto legislativo n. 626/1994)

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:

a) rischi di incendio legati all'attività svolta nell'impresa;

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;

c) misure di prevenzione e protezione incendi adottate in azienda;

d) ubicazione delle vie di esodo ed uscite;

e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:

azioni da attuare quando si scopre un incendio;
come azionare un allarme;
azioni da attuare quando si sente un allarme;
procedure di evacuazione fino al punto di raccolta;
modalità di chiamata dei vigili del fuoco;

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e pronto soccorso;

g) la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il servizio di prevenzione e protezione è istituzionalmente preposto all'attività di informazione (art. 9, comma 1, lettera *f)*).

Obblighi formativi
(Art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994)

Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun dipendente riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza antincendio, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

Il personale incaricato di svolgere incarichi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avere una specifica formazione.

La formazione deve includere, possibilmente, delle esercitazioni pratiche sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, quel personale che in relazione ai rischi d'incendio correlati al posto di lavoro od in relazione alle mansioni svolte, necessita di una formazione particolare:

addetti alle cucine;
addetti ai lavori di manutenzione;

addetti alla ricezione;

telefonisti;

personale che manipola materiali infiammabili o utilizza attrezzature a fiamma libera;

capi ufficio, capi reparto;

addetti alla sorveglianza, custodi;

personale della squadra antincendio aziendale.

Esercitazioni antincendio.

In aggiunta alla formazione, il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta l'anno) ad una esercitazione antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione.

Dove vi sono vie di esodo alternative, l'esercitazione deve basarsi sul presupposto che una di esse non possa essere utilizzata a causa di un incendio.

L'esercitazione deve essere condotta nella maniera più realistica possibile, senza mettere in pericolo i partecipanti.

L'esercitazione ha inizio dal momento in cui viene fatto scattare l'allarme e si conclude una volta raggiunto il punto di raccolta e fatto l'appello dei partecipanti.

Nei piccoli luoghi di lavoro, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

percorrere le vie di esodo;

identificare le porte resistenti al fuoco;

identificare l'ubicazione dei dispositivi per dare l'allarme;

identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

Istruzioni antincendio.

Nella gran parte dei luoghi di lavoro, il sistema più semplice ed immediato per fornire ai lavoratori informazioni ed istruzioni antincendio, è attraverso degli avvisi scritti riportanti le azioni essenziali che devono essere attuate in caso che si scopra un incendio, quando si sente un allarme, nonché specifiche misure comportamentali.

* * *

In conclusione, quanto sopra riportato, oltre a fornire chiarimenti sui principali adempimenti introdotti dal decreto legislativo in materia di sicurezza antincendi, intende costituire una prima linea guida, anche se non esaustiva, che consenta ai comandi provinciali dei vigili del fuoco di fornire ai soggetti interessati informazioni e suggerimenti operativi per attuare quanto previsto dal decreto medesimo.

Con successive disposizioni verranno impartite specifiche direttive sugli adempimenti che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovrà porre in essere con riferimento agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 626/1994.

Il direttore generale della protezione civile
CORBO

95A5832

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in decima seduta comune, martedì 10 ottobre 1995, alle ore sedici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'art. 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

95A5908

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 15 gennaio 1993.

Il giorno 1° settembre 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 15 gennaio 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 dicembre 1994, n. 713, pubblicata nel supplemento ordinario n. 170 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° settembre 1995.

95A5819

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Jakarta il 18 febbraio 1990.

Il giorno 2 settembre 1995 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Jakarta il 18 febbraio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 dicembre 1994, n. 707, pubblicata nel supplemento ordinario n. 170 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994.

In conformità all'art. 29, l'accordo è entrato in vigore il giorno 2 settembre 1995.

95A5818

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

Mammi Giuseppe, notaio residente nel comune di Arenzano, d.n. Genova, è trasferito nel comune di Genova a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brighina Adolfo, notaio residente nel comune di Saronno, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Varese, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

di Transo Giuseppe, notaio residente nel comune di Casoria, d.n. Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Rotondano Giuseppe, notaio residente nel comune di Quarto di Marano, d.n. Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

D'Auria Catello, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Sorrento, d.n. Napoli, con l'anzidetta condizione;

Dinacci Mario, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Civitavecchia, d.n. Roma, con l'anzidetta condizione;

Casertano Raffaele, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio, d.n. Roma, con l'anzidetta condizione;

Di Majo Maria Teresa, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Marino, d.n. Roma, con l'anzidetta condizione;

Agostino Giuliana, notaio residente nel comune di Bevagna, d.n. Perugia, è trasferita nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Amato Luca, notaio residente nel comune di Civitavecchia, d.n. Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Cerasi Paolo, notaio residente nel comune di Tirano, d.n. Sondrio, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Cimmino Tullio, notaio residente nel comune di Prato, d.n. Firenze, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Colucci Alfonso, notaio. residente nel comune di Assisi, d.n. Perugia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

De Luca Marco, notaio residente nel comune di Arsoli, d.n. Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Pasquino Gabriella, notaio residente nel comune di Veroli, d.n. Frosinone, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Perna Ludovico, notaio residente nel comune di Tuscania, d.n. Viterbo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Scaravelli Monica, notaio residente nel comune di Barisciano, d.n. L'Aquila, è trasferita nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Spagnoletto Pacifico, notaio residente nel comune di Casperia, d.n. Rieti, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ghiglieri Paola, notaio residente nel comune di Villacidro, d.n. Cagliari, è trasferito nel comune di Tarquinia, d.n. Roma, con l'anzidetta condizione.

95A5814

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1995, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria della sig.ra Cronilde Del Ponte Musso, con la seguente motivazione:

«Insigne figura di benefattrice, consacrava l'intera esistenza alla scuola e alla solidarietà verso il prossimo, dedicandosi, con eccezionale abnegazione, al soccorso delle persone sofferenti ed in condizioni di bisogno.

All'attività di educatrice scolastica, svolta con amorevole sollecitudine, specie nei confronti dei ragazzi più bisognosi sia materialmente che moralmente, affiancava, sin da giovane, l'impegno nei servizi assistenziali, distinguendosi nelle opere a favore dei detenuti e delle loro famiglie.

Dal 1943 al 1945 sostituiva il marito, deportato in Germania, nella direzione del Civico orfanotrofio Dominioni di Novara, con intelligente generosità e materno sacrificio.

Avendo aderito al Corpo volontari della libertà, si prodigava, oltre ogni umana resistenza con incredibile coraggio ed incurante del pericolo cui costantemente esponeva la propria vita, nel portare, come visitatrice delle carceri, soccorso e conforto ai partigiani condannati a morte.

Raccolse, con cristiana pietà e con eroico amore i corpi martoriati di fucilati dalla rappresaglia nazifascista.

Dopo la Liberazione con eguale dedizione si prodigò per alleviare sofferenze e disagi a fascisti che bussavano al suo cuore certi di trovarvi aiuto e conforto.

Fino alla fine dei suoi giorni, continuava infaticabile nella propria missione al servizio dei più deboli, fondando la "Casa del Divin Redentore", per dare ospitalità ai detenuti dimerssi dal carcere, e la "Casa Maria Assunta per la protezione della giovane", allo scopo di offrire accoglienza alle giovani donne prive di assistenza familiare.

Mirabile testimonianza di fede nella libertà e di donazione senza misura per ogni umana sofferenza: esempio sublime di fraternità senza frontiere e di eroico amore di Patria».

95A5809

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 126 del 20 settembre 1995

Specialità medicinali per uso veterinario:

BERENIL iniettabile - 10 buste da 1,05 g di granulato per soluzione acquosa al 7% - 10 buste da 10,5 g di granulato per soluzione acquosa al 7%;

BORGAL 50 compresse;

DIMAZON 20 compresse da 40 mg;

DIMAZON iniettabile - 1 flacone da 10 ml al 5% - 5 flaconi da 10 ml al 5%;

ILIREN - 1 flacone da 10 ml - 5 flaconi da 10 ml;

NOVALGINA - 1 flacone da 100 ml - 5 flaconi da 100 ml - 5 falconi da 20 ml;

PANACUR 2,5% - 1 litro al 2,5% - 2,5 litri al 2,5%;

PANACUR 10% - 1 litro al 10%;

RECEPTAL - 1 flacone da 10 ml - 5 flaconi da 10 ml;

TANAX - 1 flacone da 50 ml.

Titolare A.I.C.: Hoechst AG di Francoforte (Germania), rappresentata in Italia dalla società Roussel-Hoechst Agrovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Türr, 5, codice fiscale 04210710150.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Veterinär GmbH di Untershleimßheim/Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst veterinaria S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Piazzale Türr, 5, codice fiscale 11494040154.

Produttore: il nuovo titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Untershleißheim/Monaco (Germania) ad eccezione delle specialità medicinali Borgal compresse e Dimazon compresse che continueranno ad essere prodotte, controllate e confezionate dalla società estera Hoechst AG nello stabilimento sito in Francoforte (Germania).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni delle specialità medicinali per uso veterinario interessate vengono assegnati o confermati i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

BERENIL iniettabile:

10 buste da 1,05 g di granulato per soluzione acquosa al 7% - numero di A.I.C. 101379028;

10 buste da 10,5 g di granulato per soluzione acquosa al 7% - numero di A.I.C. 101379016.

BORGAL - 50 compresse - numero di A.I.C. 101388015;

DIMAZON compresse - 20 compresse da 40 mg - numero di A.I.C. 100067038;

DIMAZON iniettabile:

1 flacone da 10 ml al 5% - numero di A.I.C. 100067014;

5 flaconi da 10 ml al 5% - numero di A.I.C. 100067026;

ILIREN:

1 flacone da 10 ml - numero di A.I.C. 101395010;

5 flaconi da 10 ml - numero di A.I.C. 101395022;

NOVALGINA:

1 flacone da 100 ml - numero di A.I.C. 100239021;

5 flaconi da 100 ml - numero di A.I.C. 100239033;

5 falconi da 20 ml - numero di A.I.C. 100239019;

PANACUR 2,5%:

1 litro al 2,5% - numero di A.I.C. 101390033;

2,5 litri al 2,5% - numero di A.I.C. 101390021;

PANACUR 10%: 1 litro al 10% - numero di A.I.C. 101390019;

RECEPTAL:

1 flacone da 10 ml - numero di A.I.C. 101394029;

5 flaconi da 10 ml - numero di A.I.C. 101394017;

TANAX: 1 flacone da 50 ml - numero di A.I.C. 101383014.

I lotti già prodotti delle specialità medicinali per uso veterinario stesse, possono essere matenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 127 del 20 settembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario VIBRAVET sciroppo (flacone da 30 ml).

Titolare A.I.C.: Società Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina s.s. 156, km. 50, codice fiscale 00192900595.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta anche dalla società estera Heinrich Mack Nachf nello stabilimento sito in Illertissen (Germania).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 128 del 20 settembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario MEDERANTIL soluzione iniettabile (flacone da 10 ml).

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Basf Labiana S.A. nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 129 del 20 settembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario VALBAZEN, sospensione per uso orale all'1,9%, al 5% e al 10%.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health S.a. di Louvain-La-Neuve (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Smithkline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

Composizione:

la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: silicato di magnesio e alluminio, carbossimetilcellulosa sodica, glicerina, polisorbato 80, sorbitan-monolaurato, sorbato di potassio, acido benzoico, emulsione antischiuma 1510, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C.:

1 litro all'1,9% - numero di A.I.C. 101439014;

2,5 litri all'1,9% - numero di A.I.C. 101439053;

1 litro al 5% - numero di A.I.C. 101439038;

2,5 litri al 5% - numero di A.I.C. 101439026;

1 litro al 10% - numero di A.I.C. 101439065;

2,5 litri al 10% - numero di A.I.C. 101439040.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, nella composizione precedentemente autorizzata e contraddistinta dai vecchi numeri di registrazione possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 130 del 20 settembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario FLUBENOL (7,5 ml di pasta in siringa dosatrice).

Titolare A.I.C.: Società Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello, 8, codice fiscale 01988770150.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Janssen-Cilag S.p.a. nello stabilimento sito in Borgo San Michele (Latina), via Janssen.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 131 del 20 settembre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario VENTIPULMIN soluzione iniettabile per bovini e cavalli (flacone da 50 ml).

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Basf Labiana S.A. nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 132 del 22 settembre 1995

Prodotti medicinali per uso veterinario:

vaccino vivo contro la pseudopeste delle ovaiole «La Sota» (flaconi da 100, 500 e 1000 dosi);

vaccino vivo contro la pseudopeste dei polli «Brescia» (flaconi da 25, 50, 100, 500 e 1000 dosi);

vaccino vivo contro la bronchite infettiva dei polli liofilizzato (flaconi da 50, 100, 500 e 1000 dosi);

vaccino vivo contro l'encefalomielite aviare liofilizzato (flaconi da 500 e 1000 dosi);

vaccino vivo contro il diftero vaiolo dei polli per puntura alare liofilizzato (flaconi da 100, 500 e 1000 dosi);

vaccino vivo attenuato contro la malattia di Gumboro Ceppo 1-65PV (flaconi da 1000 a 4000 dosi);

vaccino vivo herpes virus tacchino (HVT) contro la malattia di Marek (congelato) (flaconi da 1000 dosi);

vaccino formolato adsorbito contro il malrosso dei suini (flaconi da 2-a 20 dosi);

vaccino emulsionato contro la micoplasmosi aviare (micoplasma gallisepticum) (flaconi da 1000 a 2000 dosi);

vaccino emulsionato contro la pseudopeste aviare e la EDS '76 (sindrome calo di deposizione delle ovaiole-adenovirosi) (flaconi da 500 e 1000 dosi);

vaccino inattivato della malattia emorragica virale del coniglio «Mevax Brescia» (flaconi da 20 e 100 dosi);

vaccino emulsionato contro la pseudopeste aviare (malattia di Newcstle (flaconi da 200 e 500 dosi).

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via A. Bianchi, 7.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono ora effettuati dalla società IZO S.p.a. nello stabilimento sito in Brescia, via Cremona, 282.

Decorrenza ed efficiacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5815

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza per i giornalisti italiani «G. Amendola».

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1995 sono stati approvati lo statuto ed il regolamento adottati dall'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», già ente pubblico, trasformatosi in ente privato — Fondazione — ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95A5810

Approvazione dello statuto e dei regolamenti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1995 sono stati approvati lo statuto ed i regolamenti adottati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, già ente pubblico, trasformatosi in ente privato di tipo associativo ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95A5811

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1995 sono stati approvati lo statuto ed il regolamento adottati dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, già ente pubblico, trasformatosi in ente privato di tipo associativo ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95A5812

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla fondazione IBM Italia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 8 del 28 agosto 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso questo Ministero in data 5 settembre 1995, prot. 1777, la fondazione IBM Italia, con sede in Segrate Circonvallazione Idroscalo, è stata autorizzata ad accettare, da parte della IBM - Semea S.p.a., con sede in Milano, via Tolmezzo, 15, la donazione della somma di L. 3.500.000.000 al fine di promuovere la ricerca, l'istruzione e la formazione professionale in materia informatica nonché lo sviluppo di iniziative di carattere assistenziale dirette a contribuire al benessere dei cittadini.

95A5816

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 ottobre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1612,45
ECU	2068,29
Marco tedesco	1124,99
Franco francese	324,57
Lira sterlina	2552,51
Fiorino olandese	1004,70
Franco belga	54,701
Peseta spagnola	13,020
Corona danese	289,83
Lira irlandese	2600,72
Dracma greca	6,885
Escudo portoghese	10,740
Dollaro canadese	1207,83
Yen giapponese	16,039
Franco svizzero	1401,03
Scellino austriaco	159,87
Corona norvegese	256,11
Corona svedese	231,69
Marco finlandese	374,64
Dollaro australiano	1225,95

95A5909

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Casalincontrada

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze, n. 7158 del 29 aprile 1995 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno con annessa porzione di fabbricato sito in comune di Casalincontrada (Chieti), riportato in catasto al foglio n. 1, particella 82, sub *B*, per una superficie di mq 47.

95A5813

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Monte Etna» a denominazione di origine controllata

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata «Monte Etna» per la designazione dell'olio extravergine di oliva ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 162/1992.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origne controllata dell'olio extravergine di oliva «Monte Etna»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Monte Etna», eventualmente accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Valle dell'Alto Alcantara», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Monte Etna» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Nocellara Etnea presente negli oliveti in misura non inferiore al 65%. Possono concorrere altre varietà presenti nella zona fino al limite massimo del 35%.

2. La denominazione di origine controllata «Monte Etna», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Alto Alcantara», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Brandofino presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà presenti nella zona fino al limite massimo del 40%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della regione Sicilia, i territori olivati dei sottoelencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

Provincia di Catania: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia, Paternò, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza.

Provincia di Enna: Centuripe.

Provincia di Messina: Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria.

In particolare la zona è così delimitata in cartografia 1.25000:

da una linea che partendo, a sud della zona interessata, dal punto di incrocio della strada che collega la s.s. 121 al centro abitato di Motta S. Anastasia, segue il limite occidentale di tale centro abitato per proseguire, in direzione sud-ovest, lungo la strada che conduce da Motta S. Anastasia alla stazione ferroviaria di Rotondella; da qui prosegue, in direzione nord, fino alla curva di livello quota 100 m slm, segue tale curva di livello, sempre in direzione nord, fino a Ponte la Barca per continuare ancora nella medesima direzione lungo il fiume Simeto fino al Ponte di Pietralunga, oltrepassa contrada Pietralunga, segue il fiume Simeto e, sempre in direzione nord, attraversa le contrade Piano Mandarano, Cavalera, Piano Trinità e Piano d'Aragona; continua, quindi, ancora verso nord, lungo il fiume Simeto fino al ponte della s.s. 120 (Ponte Bolo). Da qui la linea continua in direzione est lungo la s.s. 120, poi lungo il Vallone della Gurrida, e, nella medesima direzione, segue, quindi, il fiume Alcantara fino al torrente Favoscuro, da dove prosegue, in direzione est, attraversando le contrade Feudo Amato, Rocca Pizzicata, Rustica, Serra Bardella, Pecoraro e Buon Vassallo, tutte comprese fra il torrente Favoscuro ed il monte Passo Mojo; da qui continua in direzione est attraversando le contrade situate fra il monte Passo Mojo e il torrente Fondachello. Qui riprende il fiume Alcantara, seguendone il corso in direzione sud-est fino ad immettersi sulla strada che collega la stazione ferroviaria di Castiglione di Sicilia con la s.s. 120 che segue, in direzione sud, lungo il confine occidentale dello stesso comune, prosegue in direzione sud sulla s.s. 120, che abbandona nei pressi di Catena per continuare, ancora verso sud, fino alla curva di livello quota 1000 m slm, da dove prosegue, prima in direzione ovest fino ai pressi del comune di Maletto, e poi in direzione sud, lungo la stessa curva di livello, fino alla località Maugeri, da dove prosegue ancora in direzione sud, lungo il confine est del comune di Belpasso e di S. Pietro in Clarenza, quindi continua, in direzione sud-ovest, lungo il confine est del comune di Camporotondo Etneo, fino ad incrociare la s.s. 121 che segue fino alla stazione di Belpasso; da qui prosegue, in direzione nord, lungo il confine sud dello stesso comune fino a Pozzo Acque Sorrentine; quindi percorre, in direzione sud-ovest, la strada che collega Pozzo Acque Sorrentine con la s.s. 121 nel punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monte Etna», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Valle dell'Alto Alcantara» comprende, nell'ambito della regione Sicilia, parte del territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Castiglione di Sicilia, Malvagna, Mojo Alcantara, Randazzo.

In particolare tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo a nord della zona delimitata al punto 1 del presente articolo, all'altezza del km 179 della s.s. 120, segue, in direzione sud, lungo il confine comunale di Randazzo con il comune di Bronte, compreso tra la s.s. 120 e la curva di livello quota 1000; prosegue, quindi, lungo tale curva di livello quota 1000, in direzione ovest, ripetendo la perimetrazione descritta al punto 1 sopracitato fino a ricongiungersi al punto posto al km 179 della s.s. 120 da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti, compresi nella zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata da un clima generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosità nel periodo autunnale ed invernale, posti a quote comprese tra 0 e 1000 metri slm, i cui terreni, di origine vulcanica, con substrato geologico formato da rocce eruttive risalente al Mongibello antico e al Mongibello recente, presentino una tessitura sabbiosa con abbondante scheletro.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere effettuata a partire dal 15 ottobre e protrarsi non oltre il 30 dicembre di ogni anno.

5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monte Etna» non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

6. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monte Etna», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Valle dell'Alto Alcantara» non può superare kg 8.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

7. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

8. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

9. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monte Etna» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monte Etna», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Alto Alcantara», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo, l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monte Etna», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con riflessi verdi;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7;
numero perossidi: < = 10meqO2/kg;
K232: < = 2,2;
K270: < = 0,15;
acido linoleico: < = 10%;
acido linolenico: < = 0,8%;
Delta K: < = 0,005.

2. All'atto dell'immissione al consumo, l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monte Etna», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Alto Alcantara», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde con riflessi gialli;
odore: di fruttato leggero, con leggera sensazione di foglia;
sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: <R = 7;
numero perossidi: < = 10;
K232: < = 2,2;
K270: < = 0,15;
acido linoleico: < = 10%;
acido linolenico: < = 0,8%;
Delta K: < =0,005.

3. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti analitici soprariportati.

5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito dei territori amministrativi della regione Sicilia indicati all'art. 3.

5. La menzione geografica aggiuntiva, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 e costituiti dai seguenti materiali: vetro scuro, acciaio inox, lattina con banda stagnata.

9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

95A5817

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° ottobre 1995-1° aprile 1996 del prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile.

Si rende noto che, per il periodo 1° ottobre 1995-1° aprile 1996, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti, è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 945890 del 2 marzo 1993, nella misura del 5,75%.

95A5821

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 200, adottata in data 11 settembre 1995, ha nominato il segretario generale dott. Arduino Colombo, conservatore del registro delle imprese, ed il vice segretario generale dott. Giuliano Bigoni quale sostituto, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580/1993.

95A5820

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1995).

La rubrica riportata all'art. 8 del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, invece di: «Numero degli *accessori*», si legga: «Numero degli *assessori*».

95A5910

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300